



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



World Aquatics
European Aquatics
I.L.S.
I.L.S.E.

Segreteria Generale

Affari Legali – Giustizia Sportiva

Roma 17 settembre 2026

Alla società

ASD Thebris Nuoto

e

Legale Rappresentate Elisabetta Cesarini

c/o avv. Alessandro Bacchi

Tramite pec: alessandro.bacchi@avvocatiperugiapec.it

e

Procura Federale

Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

Pc

Comitato Regionale competente

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Procedimento 16/FIN/2026; Decisione 10/2026 del 10/09/2026.

Si trasmette in allegato il provvedimento della Prima sezione del Tribunale Federale depositato in data 16.09.2026

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza



00135 ROMA - STADIO OLIMPICO CURVA NORD

C.F. 05284670584 - P. IVA 01384031009

Tel. 06 36200.1 - www.federnuoto.it

Registro Persone Giuridiche n. 19/2001 - RAE n. RM 965681

Iscritta al Registro della Protezione Civile

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE

PROCEDIMENTO 16/FIN/2026

**DEFERIMENTO ELISABETTA CESARINI (tess. Fin N. 1342353) E
ASD THEBRIS NUOTO (cod. aff. 266385)**

DECISIONE 10/2026 DEL 10/09/2026

Il giorno 10 settembre si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 13.07.2026 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima, la sig.ra Elisabetta Cesarini (tess. n. 1342353), e ai sensi dell'art. 23 RGS, la ASD Thebris Nuoto (cod. aff. 266385) per responsabilità diretta ed oggettiva per violazione degli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento di Giustizia Sportiva (con le aggravanti di cui all'art. 25, comma 3 lett. a), i) del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2, del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto CONI, della normativa federale in tema di tesseramenti e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità;
- in particolare, si contestava alla società affiliata alla Federazione Nuoto e alla Presidente in proprio di avere proceduto, consentito o comunque omesso di impedire il tesseramento e il successivo impiego agonistico degli atleti Ahmed Marsas, Aleksandru Catalin Dediu, Anastasia Mikhan e Mohamed Ismail Boullif, durante la stagione sportiva 2025/2026 e sino al 7 maggio 2026, indicandone la cittadinanza italiana nelle anagrafiche federali, pur in assenza del relativo requisito;
- all'udienza del 10.09.2026 è comparso il difensore dei soggetti deferiti, sicché le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il PF insistendo nel deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico della società e della sospensione di gg. 30 per la presidente sig.ra Cesarini, il difensore dei deferiti rimettendosi al Tribunale per la determinazione della sanzione;

RITENUTO CHE

- i fatti contestati risultano emergere documentalmente ed essere stati ammessi dai soggetti deferiti;
- l'illecito disciplinare, sportivo, e di frode sportiva (artt. 17, 18 e 19 Reg. di Giustizia) risultano correttamente contestati, essendosi trattata di una violazione grave quella di non verificare la reale cittadinanza dei suddetti atleti, non italiana, invero oggettivamente e facilmente rinvenibile dai documenti anagrafici dei medesimi;

- tutto ciò ha determinato per ben quattro atleti l'alterazione dei dati federali di tesseramento e la loro indebita utilizzazione in competizioni federali, facendo conseguire, da parte della società, punteggi e classifiche poi annullati in autotutela dalla Federazione Italiana Nuoto con conseguente rielaborazione delle classifiche;
- la successiva attivazione della Presidente della società nel senso di averne poi dato comunicazione agli organi federali nel momento in cui, a seguito di controlli documentali trasversali, sono scaturite le suddette irregolarità, è stata già considerata e valutata nell'atto di deferimento;
- ai fini della determinazione delle sanzioni, appare congruo ritenere le aggravanti contestate equivalenti alle attenuanti

P.Q.M.

Il Tribunale irroga alla tesserata Elisabetta Cesarini (tess. Fin N. 1342353) la sanzione della sospensione da ogni attività federale e sociale per giorni 20 (venti) per la violazione degli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento di Giustizia Sportiva, 1 e 2 del Codice comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto Coni.

Irroga alla Asd Thebris Nuoto (cod aff. 266385) la sanzione della ammenda di € 600,00.

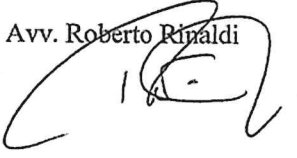
16.09.2026

Il Presidente

Avv. Adriano Sansonetti



Avv. Roberto Rinaldi



Avv. Massimo Manprin

